



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile
Direzione Generale Territoriale del Centro

Via Salaria n. 1045
00138 ROMA

Agli Uffici dirigenziali e Sezioni
Coordinate della DGT del Centro

p.c.

Alle OO. SS.
CISL FP, FP CGIL, UIL PA, FED.
CONFSAL UNSA, FED. NAZIONALE
INTESA FP, USB PI, FLP

OGGETTO: Modalità operative- Regime di autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo privati

Come è noto, con decreto 16 febbraio 2022, n. 40, sono state individuate le disposizioni di attuazione delle previsioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. e), g) e h) e all'art. 17 del D.M. 15 novembre 2021, n. 446, con riferimento al ruolo degli ispettori autorizzati dei centri di controllo privati.

In particolare, i requisiti e le condizioni per l'esercizio della funzione di cui sopra sono stati definiti dalla direttiva 2014/45/UE (recepita in Italia con i decreti ministeriali 19 maggio 2017, nn. 214 e 215, nonché con decreto 18 maggio 2018, n. 211).

Tanto premesso, nel richiamare la nota prot. n. 0154652 del 21.06.2022 e la composizione delle Commissioni di esame, si rammenta quanto segue.

La figura dell'ispettore, introdotta dalla terminologia della predetta direttiva europea, sostituisce quella del responsabile tecnico prevista dal Codice della Strada.

L'Accordo del 17 aprile 2019, "relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi", ha delineato ulteriormente l'ambito normativo di riferimento introducendo oltre ai requisiti sopra descritti anche i relativi requisiti di accesso all'esercizio della professione.

Successivamente, con il decreto 15 novembre 2021, n. 446, sono state fornite idonee indicazioni, tra l'altro, in ordine al regime di autorizzazione degli ispettori e dei relativi requisiti di competenza, indipendenza e formazione, nonché alla composizione e alla nomina delle commissioni d'esame per l'esercizio della funzione di ispettore, demandando a successivi provvedimenti dell'Autorità competente la delimitazione di ulteriori ambiti attinenti alla predetta funzione.

Per gli ispettori autorizzati sono previsti due tipi di abilitazione: "A-B" e "C" che consentono lo svolgimento delle revisioni di alcune categorie di veicoli. L'ispettore autorizzato può essere abilitato alle revisioni dei veicoli leggeri oppure di entrambe le categorie di veicoli, leggeri e pesanti secondo il seguente schema:

- Abilitazione Tipo "A-B" per veicoli leggeri: consente di revisionare veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente,

ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t (abilitazione secondo il programma dei Moduli A - B previsto dal citato Accordo);

- Abilitazione Tipo "C" per veicoli pesanti: consente di revisionare veicoli a motore, rimorchi e semirimorchi, aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ad esclusione di quelli adibiti al trasporto di persone, di quelli destinati al trasporto di merci pericolose in ADR, e di quelli destinati al trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata secondo ATP. (abilitazione secondo il programma del Modulo C previsto dal citato Accordo).

Gli ispettori autorizzati Tipo "A-B" e Tipo "C", abilitati successivamente al 31 agosto 2018:

- devono possedere, oltre alla maggiore età, anche determinati requisiti di competenza e formazione iniziale, previsti dall'Accordo Stato-regioni-province autonome di Trento e Bolzano del 17.4.2019;
- devono sostenere, presso apposite Commissioni istituite dalle DGT, specifici esami per conseguire l'abilitazione;
- sono soggetti a formazione periodica.

Gli ispettori autorizzati Tipo "A-B", abilitati entro il 31 agosto 2018:

- sono soggetti a formazione periodica.

Le Commissioni di esame, individuate con DD. prot. n. 0001315 del 07.09.2022, sono le seguenti:

COMMISSIONI D'ESAME DELLA DGT DEL CENTRO

- a) Commissione d'esame 1 - LAZIO /ABRUZZO(CERM1)
- b) Commissione d'esame 1 bis - LAZIO/ABRUZZO (CERM- 1 bis)
- c) Commissione d'esame 2 - TOSCANA/UMBRIA (CEFI)
- d) Commissione d'esame 3- SARDEGNA (CECA)

Le singole Commissioni di esame sono costituite da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, secondo quanto stabilito all'art. 16 del Decreto Ministeriale 15 novembre 2021, n. 446.

I componenti della Commissione restano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non più di due volte.

La Commissione è coadiuvata da un segretario, individuato tra il personale, appartenente almeno all'Area II-F3, in servizio presso la DGT medesima.

I compensi per i membri della Commissione sono definiti ai sensi dell'art. 17 del Decreto Dirigenziale 16 febbraio 2022, n. 40, in coerenza con quanto disciplinato dall'art. 92, commi 4-octies e 4-novies, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

ESAME DI ABILITAZIONE NUOVI ISPETTORI

L'accesso all'esame di abilitazione dei candidati ispettori è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- maggiore età;
- non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento;

- essere cittadino italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente all'Unione Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
- non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
- aver conseguito uno dei titoli di studio previsti dall'art. 3, comma 2, dell'Accordo del 17 aprile 2019;
- aver superato un apposito corso di formazione, come regolamentato dall'art. 3 dell'Accordo del 17 aprile 2019.

DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione all'esame di abilitazione da parte di coloro che hanno frequentato i corsi di formazione che abbiano avuto inizio dopo il 1 gennaio 2023 deve essere presentata da ogni singolo aspirante ispettore entro i termini di seguito specificati e trasmessa **esclusivamente a mezzo P.E.C.**, contestualmente alla Direzione Generale Territoriale del Centro ed alla Commissione interregionale o regionale territorialmente competente, in base alla sede dell'organismo di formazione. Ciò indipendentemente dalla residenza del candidato.

Precedentemente, infatti, in una fase transitoria e fino al 31 dicembre 2022, come previsto, all'art.8 comma 4 del DD 16 febbraio 2022, n. 40, l'istanza d'esame per l'abilitazione alla funzione di Ispettore Autorizzato poteva essere presentata presso la sede dell'Organismo di supervisione (DGT) o dell'Autorità a Statuto speciale (ASS) territorialmente competente in base alla sede dell'organismo di formazione oppure alla residenza del candidato.

A far data dal 1° gennaio 2023, il regime definitivo prevede invece che l'istanza suddetta debba essere presentata esclusivamente presso la DGT o ASS territorialmente competente in base alla sede dell'organismo di formazione. Ciò indipendentemente dalla residenza del candidato.

Il regime definitivo e la competenza territoriale conseguente, come precisato dalla circolare della DGMOT n. 2420 del 25.01.2023 sono da intendersi strettamente riferiti ai corsi di formazione che abbiano avuto inizio dopo il 1° gennaio 2023; tanto a tutela dei candidati, già formati, che nelle precedenti sessioni d'esame siano risultati assenti o respinti, o abbiano presentato domanda incompleta.

La domanda di ammissione all'esame di abilitazione deve essere presentata entro i venti giorni solari antecedenti alla data dell'esame e redatta in modo conforme al modello allegato alla presente nota e corredata da tutta la documentazione prevista. La domanda deve essere firmata digitalmente ovvero sottoscritta con firma autografa ed in tal caso dovrà essere accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Le domande così pervenute sono valutate dalla pertinente commissione in una seduta preliminare, all'esito della quale sono rese note le ammissioni e le non ammissioni e la conseguente convocazione alla seduta d'esame (il tutto tramite comunicazione a mezzo P.E.C., da inviarsi almeno dieci giorni solari prima della data fissata per la prova).

Unitamente all'istanza, dovrà essere trasmesso:

- il fascicolo del candidato costituito da:

- a) titolo di studio;
- b) documentazione relativa all'esperienza maturata nelle aree riguardanti i veicoli stradali (art. 2, commi 5, 6 e 7, dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome del 17.04.2019);
- c) attestato di frequenza con profitto ai corsi di formazione;
- d) dichiarazione ex art. 47 del DPR 445/2000 di "avere svolto i corsi in conformità alla normativa vigente" qualora il corso sia stato svolto prima del 26.02.2022;
- e) attestato di frequenza con profitto al corso di aggiornamento (soggetti già autorizzati o abilitati alla data del 31.08.2018 all'effettuazione delle revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, che hanno frequentato il modulo C dopo il 26.02.2022);
- f) l'attestazione del versamento relativa all'imposta di bollo, per la domanda d'esame;
- g) l'attestazione del pagamento dei diritti per l'ammissione alla sessione d'esame, secondo le seguenti modalità e tariffe:
 - € 123,95 - Diritto di ammissione ad una sessione di esame per candidati che non siano già titolari di un certificato di idoneità relativo a uno dei Moduli previsti dall'Accordo (Tariffa A1);
 - € 103,29 - Diritto di ammissione ad una sessione di esame per integrazione, per i candidati già in possesso di un certificato (Tariffa A2).

Il versamento dell'imposta di bollo deve avvenire mediante il canale PagoPA accessibile attraverso il sito internet www.ilportaledellautomobilista.it, previa autenticazione a mezzo SPID (tariffa cod. N019 - Varie - Imposta di bollo).

Il versamento relativo ai diritti può essere eseguito, alternativamente:

- presso la Banca D'Italia, Capo 15 - Capitolo 2454 - art. 9, intestato al "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento mobilità sostenibile" con la causale "Partecipazione agli esami per ispettori dei centri di controllo per le prove di revisione veicoli a motore e loro rimorchi";
- mediante c/c postale intestato alla locale Tesoreria Provinciale dello Stato (elenco conti correnti Tesorerie provinciali) da intendersi riferita alla propria residenza oppure alla sede della Commissione di esame prescelta, con la causale "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento mobilità sostenibile - Capo 15 - Capitolo 2454 - art. 9 - Partecipazione agli esami per ispettori dei centri di controllo per le prove di revisione veicoli a motore e loro rimorchi".

La quietanza bancaria come pure l'attestazione di versamento deve riportare il nominativo del candidato versante e deve essere consegnata in originale al momento dell'esame (ove il versamento non sia avvenuto on-line).

I versamenti relativi al rilascio del certificato non possono essere cumulati con quelli di ammissione all'esame perché riguardano voci tariffarie e operazioni differenti.

Tanto premesso, di seguito si riporta il calendario annuale ordinario degli esami per l'anno 2023.

CALENDARIO ESAMI ANNO 2023 - ORDINARIO

Commissione d'esame 1 e 1 bis – LAZIO /ABRUZZO(CERM1 e CERM 1 bis)

PEC : dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it ; umc-roma-nord@pec.mit.gov.it

1^a sessione: 7 giugno 2023 ore 8:30 – quiz; - ore 14:30 - prova pratica
8 giugno 2023 ore 08:30 - prova pratica

le domande dovranno pervenire entro le ore 24:00 del 17 maggio 2023

2^a sessione: 11 ottobre 2023 ore 8:30 – quiz; ore 14:30 - prova pratica
12 ottobre 2023 ore 08:30- prova pratica

le domande dovranno pervenire entro le ore 24:00 del 20 settembre 2023

Sede di esame: UMC Roma Sud (Laurentina)- Via del Fosso dell'Acqua Acetosa Ostiense n. 9-00143- Roma

Commissione d'esame 2 -TOSCANA /UMBRIA (CEFI)

PEC: dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it ; umc-firenze@pec.mit.gov.it

1^a sessione: 7 giugno 2023 ore 8:30 – quiz; - ore 14:30 - prova pratica
8 giugno 2023 ore 08:30 - prova pratica

le domande dovranno pervenire entro le ore 24:00 del 17 maggio 2023

2^a sessione: 11 ottobre 2023 ore 8:30 – quiz; ore 14:30 - prova pratica
12 ottobre 2023 ore 08:30- prova pratica

le domande dovranno pervenire entro le ore 24:00 del 20 settembre 2023

Sede di esame: UMC Firenze -Via S. Croce dell'Osmannoro n.8/10 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)

Commissione d'esame 3- SARDEGNA (CECA)

PEC : dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it , umc-cagliari@pec.mit.gov.it

1^a sessione: 7 giugno 2023 ore 8:30 – quiz; - ore 14:30 - prova pratica
8 giugno 2023 ore 08:30 - prova pratica

le domande dovranno pervenire entro le ore 24:00 del 17 maggio 2023

2^a sessione: 11 ottobre 2023 ore 8:30 – quiz; ore 14:30 - prova pratica
12 ottobre 2023 ore 08:30- prova pratica

le domande dovranno pervenire entro le ore 24:00 del 20 settembre 2023

Sede di esame: UMC Cagliari -Strada Statale 554, Km 1600 – 09125 – Cagliari

NB: Per ciascuna sessione d'esame, il Presidente, qualora si rendesse necessario, oltre alle date sopra individuate, potrà stabilire ulteriori date per la conclusione della prova pratica

Eventuali sessioni d'esame straordinarie potranno essere indette in ragione del numero delle domande presentate (almeno 40 per commissione).

RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA'

Il rilascio del certificato d'idoneità conseguente al superamento dell'esame di abilitazione (modulo A-B o modulo C) è subordinato alla presentazione di una specifica domanda, tramite PEC, alla Commissione d'esame presso cui si è svolto l'esame, qualora non già richiesto unitamente alla domanda d'esame attraverso l'allegazione alla stessa delle ricevute di pagamento dei prescritti diritti. Detta domanda deve essere firmata digitalmente ovvero sottoscritta con

firma autografa ed in tal caso dovrà essere accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Unitamente all'istanza, dovrà essere trasmesso:

- il fascicolo del candidato;
- l'attestazione del versamento relativa all'imposta di bollo, relativa alla domanda per il rilascio del certificato di idoneità a seguito del superamento dell'esame;
- l'attestazione del pagamento dei diritti per il rilascio del certificato di idoneità pari a € 5,16 - Diritti per il rilascio del certificato (Tariffa A3). Il versamento dell'imposta di bollo deve avvenire mediante il canale PagoPA accessibile attraverso il sito internet www.ilportaledellautomobilista.it previa autenticazione a mezzo SPID (tariffa cod. N019 - Varie - Imposta di bollo)¹.

Il versamento relativo ai diritti può essere eseguito, alternativamente:

- presso la Banca D'Italia, Capo 15 - Capitolo 2454 - art. 9, intestato al "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento mobilità sostenibile" con la causale "Rilascio del certificato d'idoneità per ispettore dei centri di controllo per le prove di revisione veicoli a motore e loro rimorchi";
- mediante c/c postale intestato alla locale Tesoreria Provinciale dello Stato (elenco conti correnti Tesorerie provinciali) da intendersi riferita alla propria residenza oppure alla sede della Commissione di esame prescelta, con la causale "Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento mobilità sostenibile - Capo 15 - Capitolo 2454 - art. 9 - Rilascio del certificato d'idoneità per ispettore dei centri di controllo per le prove di revisione veicoli a motore e loro rimorchi".

La quietanza bancaria come pure l'attestazione di versamento deve riportare il nominativo del candidato versante e deve essere consegnata in originale al momento dell'esame (ove il versamento non sia avvenuto on-line).

I versamenti relativi al rilascio del certificato non possono essere cumulati con quelli di ammissione all'esame perché riguardano voci tariffarie e operazioni differenti.

La quietanza bancaria oppure l'attestazione di versamento relative al rilascio del certificato (Tariffa A3) possono essere presentate anche dopo aver sostenuto l'esame con esito positivo, ma prima del rilascio dell'abilitazione.

Nel caso in cui unitamente alla domanda d'esame sia stato richiesto anche il rilascio del certificato d'idoneità attraverso l'allegazione alla stessa delle ricevute di pagamento dei prescritti diritti, al termine dell'esame o nelle giornate immediatamente successive, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'amministrazione, ai candidati risultati idonei alla prova pratica, è rilasciato a cura del Presidente della Commissione d'esame, un

¹ Come è noto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 2 del CAD di cui al D. Lgs. 82/2005 (1) e dell'art. 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012 (2), tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad aderire al sistema di pagamento PagoPA (i.e.: piattaforma dei pagamenti prevista all'articolo 5 del CAD).

In ottemperanza a tali disposizioni il Dipartimento per la mobilità sostenibile si è adoperato per consentire l'utilizzo della piattaforma PagoPA, in via esclusiva, con la progressiva dismissione del precedente sistema informatico di gestione dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche di competenza, in esercizio dal 2004, che consentiva il pagamento "fisico" ed "on-line" dei bollettini di conto corrente postale.

Il CED della Motorizzazione, tramite i cosiddetti "file avvisi", nonché con le diverse pubblicazioni avvenute sui portali tematici gestiti dal Dipartimento (Portale dell'Automobilista - www.ilportaledellautomobilista.it, dedicato a cittadini e imprese, nel seguito "PdA", e Portale del Trasporto - www.ilportaledeltrasporto.it, specifico per le imprese, nel seguito "PdT"), ha informato l'utenza che dal 27 settembre 2021, è avvenuta la progressiva "migrazione" verso il nuovo sistema informatico di gestione dei pagamenti, compatibile con la piattaforma PagoPA.

Per informazioni di carattere generale riguardo alla piattaforma PagoPA e alle relative modalità di pagamento, si rimanda al sito ufficiale www.pagopa.gov.it, gestito da PagoPA S.p.A.

certificato d'idoneità conforme al modello stabilito dalle vigenti disposizioni, senza ulteriori incombenze da parte del candidato.

AMMISSIONE AGLI ESAMI

Ciascuna Commissione, come già anticipato nel paragrafo DOMANDA DI AMMISSIONE, successivamente al termine fissato per la presentazione delle domande d'esame, si riunisce in apposita riunione preliminare al fine di valutare tutte le istanze pervenute entro il termine stabilito e deliberare l'elenco dei candidati ammessi a sostenere l'esame (il tutto tramite comunicazione a mezzo P.E.C., da inviarsi almeno dieci giorni solari prima della data fissata per la prova).

Con la stessa modalità è comunicata anche la eventuale non ammissione all'esame.

Le domande pervenute oltre i termini consentiti, qualora astrattamente ammissibili, saranno ritenute automaticamente valide per la sessione d'esame successiva, salvo rinuncia del candidato.

In sede di riunione preliminare, i singoli componenti di ogni Commissione sottoscrivono, con riferimento ai candidati valutati, una dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, in linea con quanto previsto dall'art. 11, comma 1, D.P.R. 487/1994.

Fino al completamento del processo di informatizzazione delle prove di esame, sempre in sede di riunione preliminare, ciascuna Commissione provvede a predisporre le schede cartacee dei quiz da somministrare all'atto dell'esame teorico, estraendole dallo specifico database a tale scopo predisposto e pubblicato sul sito internet www.ilportaledellautomobilista.it.

Ogni scheda quiz deve recare il timbro dell'Ufficio presso il quale è insediata la Commissione d'esame e la firma di almeno un componente della Commissione esaminatrice. Il plico contenente tutte le schede quiz elaborate dalla Commissione deve essere riposto in una busta sigillata e vidimata dai singoli componenti della Commissione, da custodire fino al giorno dell'esame.

I lavori della Commissione sono registrati in uno o più specifici verbali giornalieri.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

Il giorno fissato per la prova teorica, all'ora stabilita, il Presidente della Commissione procede all'appello nominale dei candidati avvalendosi dell'ufficio di segreteria della stessa, provvedendo all'accertamento dell'identità personale dei predetti candidati.

A ciascun candidato viene assegnata una postazione nella quale lo stesso dovrà svolgere la prova.

I candidati assenti all'atto dell'appello, previa esplicita istanza in carta semplice, saranno rinviati a successiva sessione d'esame.

Il Presidente fa quindi constatare a due testimoni l'integrità della chiusura del plico contenente le schede dei quiz e, successivamente, aperto il plico, fa distribuire in modo casuale le schede cartacee dei quiz e comunica ai candidati i tempi di consegna degli elaborati.

Durante le prove scritte non è permesso ai candidati comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri. I telefoni cellulari e ogni altra apparecchiatura ricetrasmittente saranno consegnati alla

segreteria della Commissione all'atto dell'accertamento dell'identità del candidato.

Gli elaborati debbono essere redatti esclusivamente con penna nera o blu ad inchiostro indelebile. Non è consentito l'uso di matite. L'utilizzo di penne ad inchiostro diverso da quello indicato ovvero l'utilizzo di matite sarà considerato segno di riconoscimento della prova e determinerà, in sede di correzione, la non valutabilità della prova stessa che riporterà l'esito "Respinto".

Non sono ammesse correzioni o cancellature. Il candidato dovrà contrassegnare con una X la risposta ritenuta esatta. La risposta non data sarà considerata "errata".

I candidati non possono portare dall'esterno carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di altra natura.

Il candidato che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dall'esame.

La vigilanza sul regolare svolgimento dell'esame è assicurata dalla Commissione. A tale scopo, almeno due componenti devono trovarsi nell'aula adibita a sede dell'esame.

L'esclusione di un candidato dalla prova può anche essere disposta dalla Commissione, successivamente, in sede di valutazione della prova scritta, per effetto del rilievo di anomalie formali o sostanziali.

Il candidato, al termine della prova scritta (quiz), completati gli elaborati, appone negli appositi spazi le proprie generalità e la propria firma.

Ai fini dell'osservanza degli obblighi di trasparenza, sino alla consegna dell'ultimo elaborato, almeno due candidati devono essere sempre presenti nell'aula di svolgimento dell'esame.

I candidati giudicati idonei alla prova scritta (quiz) accedono alla successiva prova pratica vertente sul controllo tecnico di un veicolo conforme alla tipologia di abilitazione richiesta.

La prova pratica si svolgerà dopo la conclusione della prova scritta.

Qualora il tempo necessario ad effettuare le prove pratiche non fosse sufficiente per tutti i candidati, il Presidente, in accordo con i componenti della commissione, fissa le ulteriori date per lo svolgimento delle prove pratiche nei giorni immediatamente successivi, convocando i relativi candidati per portare a termine l'intera sessione in tempi limitati.

La prova di esame a quiz per il conseguimento della qualifica di ispettore autorizzato alle attività di revisione dei veicoli leggeri (**moduli formativi A-B**) è strutturata su 60 domande in modalità "vero o falso" da risolvere in 40 minuti e si intende superata nel caso in cui gli errori commessi non siano superiori a 4.

La prova di esame a quiz per il conseguimento della qualifica di ispettore autorizzato alle attività di revisione dei veicoli pesanti (**modulo formativo C**) è strutturata su 30 domande in modalità "vero o falso" da risolvere in 20 minuti e si intende superata nel caso in cui gli errori commessi non siano superiori a 2.

In caso di esito negativo, il nuovo esame non può essere sostenuto prima che sia trascorso almeno un mese dalla data della prova non superata, previa presentazione di una nuova istanza.

La prova pratica prevede l'utilizzo di una linea di revisione e di un veicolo conforme alla tipologia di abilitazione richiesta ed è finalizzata all'accertamento della capacità di effettuare il controllo tecnico di un veicolo ed a quella di utilizzo delle apparecchiature di revisione.

In caso di esito negativo, il candidato potrà sostenere di nuovo la prova pratica, previa presentazione di apposita domanda. Il nuovo esame pratico non può essere sostenuto prima che sia trascorso almeno un mese dalla data della prova non superata.

Per lo svolgimento della prova pratica, di cui all'art. 15, comma 15, del DD 16 febbraio 2022, n. 40 verranno utilizzate le aree attrezzate ed il capannone dell'Ufficio della Motorizzazione Civile, presso il quale è insediata la Commissione. Per quanto concerne l'esame relativo ai moduli A e B, il veicolo è messo a disposizione dall'Ufficio sede di esame; per l'esame relativo al modulo C, invece, il veicolo è messo a disposizione dall'organismo di formazione.

ISCRIZIONE AL RUI

L'art. 16 del predetto decreto dirigenziale dettaglia i contenuti del RUI, i quali sono catalogati nei seguenti ambiti: (i) anagrafica dell'ispettore; (ii) informazioni relative al corso di abilitazione e al superamento dell'esame; (iii) informazioni relative alla formazione di aggiornamento.

Nel contesto del RUI sono annotate anche le sospensioni con le relative date di riattivazione e le revoche. Dalla consultazione del registro si evincono anche le categorie di veicoli per i quali l'ispettore è autorizzato a svolgere la propria attività nonché - limitatamente agli ispettori che svolgono attività di revisione sui veicoli leggeri - i dati relativi al centro di controllo presso cui questi operano.

L'art. 16, comma 5, del decreto in parola, fornisce tra l'altro, indicazioni in merito all'aggiornamento dei dati presenti nel RUI in base alla specifica categoria di ispettore.

Con successive specifiche disposizioni saranno disciplinate con ulteriore dettaglio le modalità di prima iscrizione nel registro (RUI) e di aggiornamento delle posizioni degli ispettori e sarà definita, per ciascuna categoria di abilitazione, la data oltre la quale non sarà più possibile la certificazione dell'esito del controllo in assenza di firma digitale remota da parte dell'ispettore responsabile.

L'art. 18 del decreto dirigenziale prevede che l'ispettore, nell'esercizio della propria funzione di "Pubblico Ufficiale", deve osservare l'insieme di regole etiche, giuridiche, tecniche e amministrative di cui all'art. 80 del codice della strada, all'art. 240 del regolamento di esecuzione del codice della strada, alla Direttiva 2014/45/UE (3), al D.M. 214/2017 e relativi allegati, all'art. 17 del D.M. 446/2021, nonché all'Accordo del 17 aprile 2019.

Le posizioni relative agli ispettori autorizzati (soggetti che hanno frequentato con profitto i prescritti corsi di formazione ed hanno superato l'esame di abilitazione presso una Commissione d'esame della DGT Centro) sono inserite nel RUI a cura della DGT del Centro.

Le posizioni relative agli ispettori autorizzati già abilitati alla data del 31.08.2018 che non dipendono da alcun centro di controllo privato, sono inserite nel RUI a cura della DGT del Centro, previa presentazione di specifica istanza in bollo, ma potranno svolgere l'attività di ispettore solo dopo la frequenza del previsto corso di aggiornamento.

Le posizioni relative agli ispettori autorizzati provenienti dal ruolo dei responsabili tecnici già abilitati alla data del 31.08.2018, che non ricadono nella fattispecie del precedente capoverso, sono inserite nel RUI a cura delle competenti Amministrazioni provinciali.

FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO

L'ispettore autorizzato deve frequentare con profitto un corso² di aggiornamento della durata di 30 ore, il cui programma è previsto dall'art. 9 del D.D. 40/2022.

I corsi di aggiornamento della formazione, che gli ispettori dovranno seguire nella vigenza della propria attività ai fini del mantenimento del titolo abilitativo conseguito, sono erogati dagli organismi di formazione.

Gli ordinari obblighi di aggiornamento hanno cadenza triennale dalla data di iscrizione nel RUI.

La disposizione di cui all'art. 9 del decreto 40/2022 trova applicazione per coloro che saranno iscritti nel RUI dopo l'entrata in vigore del citato decreto. Coloro che, in quanto autorizzati quali ex responsabili tecnici entro il 31 agosto 2018, saranno iscritti al RUI "d'ufficio" ed assolveranno all'obbligo della formazione di aggiornamento secondo le seguenti tempistiche:

- entro il 31 dicembre 2023, per gli ispettori abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2002;
- entro il 31 dicembre 2024, per gli ispettori abilitati o autorizzati tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2010;
- entro il 31 dicembre 2025, per gli ispettori abilitati o autorizzati tra il 1° gennaio 2011 e il 31 agosto 2018.

Le predette scadenze saranno prese in considerazione e incluse nelle offerte formative proposte dalle singole Regioni, le quali dovranno garantire e monitorare la programmazione dei singoli corsi di aggiornamento da parte degli organismi di formazione.

Si precisa, come da circolare DG MOT prot. n. 0014116 del 02.05.2022, che, limitatamente all'esame relativo al modulo C, gli ispettori già iscritti in qualità di responsabili tecnici abilitati o autorizzati alla data del 31 agosto 2018, dovranno dimostrare di aver frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui all'art. 9 del decreto 40/2022, avente durata di 30 ore, per sostenere il relativo esame.

Gli obblighi di aggiornamento ai fini dell'ammissione all'esame relativo al modulo C a carico degli ispettori "ope legis" in qualità di responsabili tecnici abilitati o autorizzati alla data del 31 agosto 2018, trovano applicazione soltanto per coloro che hanno avuto accesso alla frequenza del citato modulo dopo l'entrata in vigore del decreto dirigenziale 40/2022, ovvero per i corsi relativi al modulo C iniziati dopo il 26 febbraio 2022.

Coloro che, invece, hanno frequentato il modulo C prima del 26 febbraio 2022, potranno sostenere l'esame ma potranno svolgere l'attività di ispettore solo dopo la frequenza del corso di aggiornamento.

Al termine della formazione di aggiornamento l'organismo di formazione rilascerà un'attestazione da presentare alla DGT del Centro (o all'Autorità a Statuto speciale competente). Detta presentazione potrà avvenire da parte del singolo partecipante o in alternativa, cumulativamente, dai singoli organismi di formazione, nel rispetto delle relative modalità di presentazione.

L'aggiornamento nel RUI della posizione dell'ispettore autorizzato è a cura della DGT del Centro, a seguito della presentazione di una specifica domanda in bollo, tramite PEC.

² Conferenza Stato – regioni del 17.04.2019- art. 6 (...) "il corso di aggiornamento ha cadenza triennale"

Detta domanda deve essere firmata digitalmente ovvero sottoscritta con firma autografa ed in tal caso dovrà essere accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Unitamente all'istanza, redatta secondo il modello stabilito dalla circolare DGMOT prot. n. 14116 del 2 maggio 2022, dovrà essere trasmesso:

- il fascicolo del candidato;
- attestato di frequenza con profitto al corso di aggiornamento;
- l'attestazione del versamento relativa all'imposta di bollo, relativa alla domanda per l'aggiornamento della formazione.

Il versamento dell'imposta di bollo deve avvenire mediante il canale PagoPA accessibile attraverso il sito internet www.ilportaledellautomobilista.it, previa autenticazione a mezzo SPID (tariffa cod. N019 - Varie - Imposta di bollo).

VIGILANZA

La vigilanza sulla formazione degli ispettori erogata dagli organismi che operano nell'ambito territoriale della DGT del Centro è svolta dagli Uffici periferici della Motorizzazione Civile.

La vigilanza sulla formazione può essere eseguita, oltre che mediante opportuno controllo documentale, anche mediante controlli a campione "in situ", compatibilmente con le risorse umane disponibili e le complessive esigenze di servizio.

Eventuali irregolarità rilevate dovranno essere prontamente segnalate alle rispettive autorità regionali, competenti in materia di autorizzazione degli organismi di formazione, fatti salvi i conseguenti eventuali provvedimenti ai fini della validazione della formazione.

La vigilanza sul corretto operato degli ispettori nell'espletamento dell'attività operativa presso i centri di controllo privati ubicati nell'ambito territoriale della DGT del Centro è svolta dai rispettivi Uffici periferici della Motorizzazione Civile³.

Le presenti istruzioni operative saranno notificate, a tutto il personale della Direzione Generale Territoriale del Centro, per il tramite degli Uffici Periferici coordinati, attraverso il sistema di gestione documentale DOCUMIT.

Gli Uffici periferici interessati dall'espletamento delle predette prove avranno cura di assicurare la disponibilità dei locali per lo svolgimento delle prove degli esami a quiz e delle prove pratiche.

Ad ogni buon fine e per pronto utilizzo, si allegano i fac -simile predisposti dalla scrivente Direzione Generale Territoriale redatti in modo conforme ai modelli della circolare DG MOT del 2 maggio 2022 n. 14116.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Fausto FEDELE

Il Responsabile del Procedimento
d. ssa Lorenza MALICCHIA

³ DD 16 febbraio 2022, n.40 -art. 19- comma 8. I provvedimenti sanzionatori sono adottati a seguito di attività di vigilanza occasionale o programmata, da esercitare secondo il disposto della vigente Direttiva del Capo del Dipartimento 4 luglio 2018, n. 192, con i necessari adeguamenti ai modelli di verbale utilizzati in coerenza con le presenti disposizioni ("Verbale di Ispezione Imprese Autorizzate allo svolgimento delle revisioni" e "Verbale di Ispezione Ispettori autorizzati allo svolgimento delle revisioni").